

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI PSICOTERAPIA

TRA

Il FORMIST S.r.l. - Istituto di formazione psicoterapica e professionale rappresentato dal Direttore e rappresentante legale Dott. Walter Orrù, residente per la carica presso la sede legale del FORMIST in Viale Regina Margherita 56, 09124 Cagliari, partita IVA 02192760920;

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, con sede legale a Sanluri in via Ungaretti n. 9 P. Iva 02265950929 rappresentata per la firma del presente atto dalla Dott.ssa Maria Maddalena Giua nata a Mandas il 27/03/1955, nella sua qualità di Commissario Straordinario;

PREMESSO

CHE il FORMIST - Istituto di formazione psicoterapeutica e professionale è gestore dal 1997 della Scuola Superiore di Psicoterapia Bionomica con un Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Bionomica, di cui è rappresentante legale lo stesso Dott. Walter Orrù, nato a Orroli (NU) il 05/12/1955 e residente a Cagliari in Via Bacareda 1;

CHE il FORMIST ha sede legale in Viale Regina Margherita 56, 09124 Cagliari,

CHE la Scuola Superiore di Psicoterapia Bionomica è riconosciuta legalmente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, ed abilitata ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia (D.M. del MIUR del 09/10/2001);

CHE i predetti corsi di specializzazione prevedono nell'ambito della formazione un tirocinio pratico in psicoterapia da effettuare in strutture pubbliche o private convenzionate;

CHE il tirocinio previsto dalla Scuola Superiore di Psicoterapia Bionomica ammonta ad almeno 150 ore annue per ciascun allievo per i quattro anni della Scuola;

CHE le strutture dell'Azienda in cui si può svolgere attività di psicoterapia e/o di psicologia clinica sono l'Ospedale N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale e i Servizi afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze e al Dipartimento Materno Infantile e che in tali strutture si svolgono attività psicoterapeutiche e/o psicologico-cliniche (psicodiagnosi e

valutazione clinica) e sono presenti operatori, (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili) che svolgono dette attività, con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

L'**Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri** s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture almeno n. 2 allievi del Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Bionomica per 150 ore all'anno in tirocinio di formazione in psicoterapia.

ART. 2

- 3 Il tirocinio di psicoterapia non costituisce rapporto di lavoro.
- 4 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione psicoterapeutica è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta, designato dal **FORMIST** in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta indicato dall'**Azienda**;
- 5 Per il tirocinante inserito nell'**Azienda** ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - Il nominativo del tutor del **FORMIST** e del tutor dell'**Azienda**;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'**Azienda**;
 - Le strutture dell'**Azienda** presso cui si svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile ed Infortuni.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- 1 Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- 2 Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3 Mantenere le necessarie riservatezze per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, secondo le leggi vigenti in materia.

ART. 4

La partecipazione di ciascun tirocinante alle attività interne all'**Azienda** è vincolata obbligatoriamente al pagamento, da parte di ognuno di essi, di un'assicurazione di Responsabilità

Civile ed Infortuni di durata identica a quella del periodo di svolgimento del tirocinio stesso.

ART. 5

La convenzione ha la durata di quattro anni. Essa, salvo indicazioni diverse, si rinnova automaticamente. Ambedue le parti possono recedere in qualunque momento dandone comunicazione scritta all'altra parte.

ART. 6

Al termine del periodo di tirocinio, il tutor dell'**Azienda** in collaborazione con il tutor del FORMIST compilerà una relazione valutativa finale.

ART. 7

In un'ottica di reciproca collaborazione, la Scuola Superiore di Psicoterapia Bionomica s'impegna ad organizzare almeno un evento formativo gratuito all'anno, a favore del personale dipendente dell'**Azienda**.

Cagliari,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri

Il Direttore
della Scuola Superiore di Psicoterapia Bionomica